

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 340

**Cont. n. 148/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – Regione Puglia / Comune di P. - Costituzione in giudizio**

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziantre:

- con ricorso notificato il 10.2.2016, il Comune di P. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della "determinazione dirigenziale n. 312 del 30.10.2015 notificata il 9.12.2015 ed acquisita al protocollo con il n. 13150 (...); della relativa nota di trasmissione del 3.12.2015 prot. 0004025; della nota della Regione Puglia DEL 22.1.2016 trasmessa in pari data a mezzo pec cui si rendono note le motivazioni dell'impugnata riduzione e si conferma il provvedimento del 30.10.2015; e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, inclusa ove occorra nota/pec del 27.10/2015".
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Beni Culturali, con relazione del 3.3.2016, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 23.2.2016 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Beni Culturali; Valore della causa: €. 28.500,00;

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante